

# «*LE RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO*»

Avv. dello Stato Federico Basilica

Proc. dello Stato Adele Berti Suman

USR CAMPANIA

7 giugno 2021



---

**RESPONSABILITA'**

**CONCETTO**

**SOGGETTI**

**FUNZIONI**

**TIPI**



# 1. IL CONCETTO DI RESPONSABILITA'

---

«Responsabilità» dal latino *respondere*.  
L'etimologia del vocabolo indica il movimento  
inverso di *spondere* (idea di rito, di solennità)

1

**RISPOSTA RIPARATRICE ALLA ROTTURA  
DELL'EQUILIBRIO CREATA  
DALL'ILLECITO**

2

**NON UNA RISPOSTA QUALUNQUE MA UNA RISPOSTA  
«SOLENNE» CHE RICHIEDE UN CERTO RITO**

3

**REAZIONE AD UN DANNO INGIUSTO  
AD UN FATTO ANTIGIURIDICO  
CONTRA IUS**

## 2. I TIPI DI RESPONSABILITA'

---

1

### **CIVILE**

se il dipendente arreca danni a terzi, intranei o estranei all'amministrazione, o alla stessa p.a.

2

### **PENALE**

se il dipendente commette un reato

3

### **AMMINISTRATIVA**

se il dipendente arreca un danno erariale alla p.a.

4

### **DISCIPLINARE**

se viola obblighi previsti dal c.c.n.l., dalla legge o dal codice di comportamento

5

### **DIRIGENZIALE**

per il solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell'organo politico


### 3. I SOGGETTI RESPONSABILI

#### L'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE

*I FUNZIONARI E I DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI sono **direttamente** responsabili, secondo **le leggi penali, civili e amministrative**, degli atti compiuti in violazione di diritti.*

*In tali casi **la responsabilità civile** si estende allo STATO E AGLI ENTI PUBBLICI.*

Titolo I, parte I della Carta, dedicato ai **diritti fondamentali dei cittadini**: il riconoscimento della responsabilità dalla PA, in solido con quella dei singoli dipendenti autori del danno, è un **fattore di garanzia**



*Interpretazione estensiva:* non solo di pubblici dipendenti in senso stretto, legati alla p.a. da un rapporto di impiego, ma anche quelle persone comunque funzionalmente legate all'ente dal c.d. rapporto di servizio (es. progettista, consulenti tecnici nominati dal tribunale, direttore dei lavori).

**NORMA AVENTE EFFICACIA PRECETTIVA** (e non programmatica), in quanto prevede l'an della resp pubblici dipendenti, fermo restando che necessita di essere integrata con leggi ordinarie (es. 2043 c.c.), che ne disciplinano il quomodo

## Il problema della **natura solidale o sussidiaria** della responsabilità della p.a.

---

Prima dell'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 la responsabilità del dipendente pubblico **si riteneva assorbita da quella diretta della p.a.**, pur riconoscendosi a quest'ultima la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del soggetto agente per ottenere quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno (deresponsabilizzazione)

Con l'art. 28 della Costituzione del 1948 tutto cambia....ma rimane **l'ambiguità dell'espressione "si estende allo Stato"** (co. 2).

### Modello di SOLIDARIETA' DISEGUALE

A livello letterale, la norma sembra configurare:

- **responsabilità diretta** del dipendente,
- responsabilità **solo sussidiaria** dell'ente pubblico

Sembra porre in primo piano la responsabilità personale del dipendente e **solo in via subordinata (per estensione)** la responsabilità dell'apparato.

Trattasi di una **responsabilità sussidiaria e parallela**, perché può sorgere solo se sia stata prima riconosciuta la responsabilità del dipendente.

### Modello di SOLIDARIETA' EGUALE

Il danneggiato ovvero la persona offesa dal reato può richiedere il risarcimento del danno nei confronti **sia del funzionario sia della p.a.**, pur potendo ovviamente quest'ultima rivalersi in un secondo momento nei confronti dell'autore del reato (**azione di rivalsa**)

La p.a. risponde per un fatto proprio (**resp. diretta**) e, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un fatto dannoso è imputabile a più persone, tutti gli autori dell'illecito sono obbligati in solido al risarcimento del danno.

# La natura giuridica di tale tipo di responsabilità

## Responsabilità diretta

- **responsabilità diretta da immedesimazione organica.**
- mancanza di alterità tra il funzionario pubblico e l'amministrazione in cui quest'ultimo era incardinato (c.d. **rapporto organico**)
- il rapporto di immedesimazione organica si può configurare soltanto allorché il funzionario agisca **al fine di perseguire l'interesse istituzionale** cui è preposta per legge la p.a. di riferimento
- **schema della responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.**
- si configura come una **responsabilità soggettiva**, di talché lo Stato sarà chiamato a rispondere ogni qual volta versi in colpa, sia lieve che grave, o in dolo.

## Responsabilità indiretta

- **responsabilità per fatto altrui (del funzionario) ex art. 2049 c.c.**  
*I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*
- non è possibile ammettere che per uno stesso fatto illecito possano sorgere due **diverse responsabilità dirette**, quella del funzionario e quella dell'amministrazione
- ipotesi di **dolo e colpa grave che interrompono il rapporto organico**: la responsabilità della p.a. dovrebbe, in tali casi, svolgere una **funzione di garanzia** e che, quindi, avrebbe natura indiretta
- si deve ragionare in termini di **responsabilità oggettiva**, con la conseguenza che la p.a. risponde del fatto illecito del proprio dipendente per il solo fatto che sia stato *commesso in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni*, senza venire in rilievo anche l'elemento psicologico [*nesso di occasionalità necessaria*]

# Tre criteri diversi per risolvere la questione

---

Giudice  
amministrativo

Il rapporto di preposizione si interrompe quando **l'atto del dipendente è doloso**: in tal caso il danno cagionato dal dipendente non è risarcibile da parte dell'Amministrazione.

Art.  
28  
Cost.

Giudice civile

Il rapporto di immedesimazione organica si interrompe nel caso di **totale dissociazione** dell'atto dai fini dell'ente e di non riconducibilità alle finalità istituzionali.

Art.  
28  
Cost.

Giudice penale

Si interpreta il criterio del nesso occasionalità necessaria come **sufficienza del rapporto institorio**. La domanda che ci si deve porre è la seguente *“il dipendente avrebbe potuto commettere l'illecito se non avesse ricoperto quelle funzioni?”*.

Art.  
2049  
c.c.



# Le Sezioni Unite n. 13246/2019: un regime di responsabilità a doppio binario

---

Con la pronuncia n. 13246/2019, le Sezioni Unite hanno innovato il sistema previgente della responsabilità civile della p.a., introducendo un regime di responsabilità a doppio binario, in cui coesistono due diverse forme di responsabilità a seconda del carattere della finalità perseguita dal dipendente pubblico nella commissione dell'illecito

## Il caso

Il Ministero della Giustizia veniva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania per l'illecita sottrazione da parte di un proprio cancelliere di alcune somme di denaro su cui verteva un giudizio di divisione e che erano state depositate presso un ufficio giudiziario.

In primo grado, rimasto contumace il cancelliere, che nel mentre era stato condannato in sede penale per peculato ex art. 314 c.p., il Tribunale condannava il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno.

Tale decisione veniva successivamente riformata dalla Corte di Appello, che accoglieva l'impugnazione del Ministero sul presupposto che, avendo agito il cancelliere per un **fine strettamente personale ed egoistico**, l'amministrazione doveva andare esente da qualsiasi tipo di responsabilità ex art. 28 Cost..

Il ricorrente presentava ricorso per cassazione in base all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per la violazione degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c.. In particolare, sottolineava che l'opposta tesi, in virtù della quale il fine personale comporta la mancata responsabilità della p.a., non troverebbe alcun fondamento normativo, né nel dettato costituzionale né nelle norme che disciplinano la responsabilità civile, e darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento a favore dell'amministrazione. Si evidenziava come la condotta **criminosa del cancelliere era tutt'altro che imprevedibile** e che, anzi, proprio **le mansioni a lui affidate avevano reso possibile e agevolato la commissione del fatto appropriativo**.

# I punti del ragionamento delle SSUU 2019

---

- L'art. 2049 c.c., **non opera** in combinato disposto con l'art. 28 Cost., ponendosi **al di fuori del rapporto di immedesimazione organica**
- Quando gli atti illeciti sono commessi da un funzionario pubblico, la tutela risarcitoria dei diritti della vittima non può essere *“meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo dei loro preposti”*. Ogni **diversificazione di trattamento**, precisano le Sezioni Unite, si tradurrebbe in un **privilegio ingiustificato della persona giuridica pubblica**, così violando, *in primis*, il principio di uguaglianza formale ex art. 3, comma 1 Cost. e il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché a livello sovranazionale l'art. 6 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Proprio per il particolare ruolo ricoperto dal dipendente pubblico, il quale è investito dalla stessa pubblica amministrazione di una funzione amministrativa, è legittimo attendersi un **particolare affidamento sulla legalità del suo comportamento**.
- Quanto al rilievo fatto dall'Avvocatura secondo cui la p.a. è in sede penale equiparata di fatto alla vittima del reato, potendo costituirsi parte civile, la Cassazione osserva che tale possibilità processuale rileva unicamente nel **giudizio di rivalsa**, ma non può in alcun modo determinare un'esenzione di responsabilità per la p.a. nei confronti di terzi danneggiati.

# CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 16 maggio 2019, n.13246

---

## DOPPIO BINARIO



Si ha la **responsabilità diretta della p.a. ex art. 2043** c.c. laddove sussista un interesse istituzionale e, quindi, il rapporto di immedesimazione organica

Ogniqualevolta l'autore dell'illecito sia mosso soltanto da un interesse strettamente personale ed egoistico, la p.a. sarà chiamata a rispondere a titolo di **responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.**

*"Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo".*

## 4. FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA'

---

1

**RIPARATORIA**

2

**SANZIONATORIA**

3

**DETERRENTE**

---

## **FUNZIONE RIPARATORIA**



a) tipica della responsabilità  
civile

b) guarda al danneggiato

c) ha carattere successivo  
(interviene dopo l'illecito)

## **FUNZIONE SANZIONATORIA**



a) tipica della responsabilità  
penale

b) guarda al responsabile

c) ha carattere successivo  
(interviene dopo l'illecito)

## **FUNZIONE DETERRENTE**



a) tipica della responsabilità  
penale

b) guarda al responsabile

c) ha carattere preventivo  
(interviene prima dell'illecito)

# LE FUNZIONI DEI TIPI DI RESPONSABILITA'

---

1

**CIVILE**

**FUNZIONE RIPARATORIA ED ECCEZIONALMENTE  
SANZIONATORIA**

2

**PENALE**

**FUNZIONE SANZIONATORIA E DETERRENTE**

3

**AMMINISTRATIVA**

**FUNZIONE RIPARATORIA E SANZIONATORIA**

4

**DISCIPLINARE**

**FUNZIONE RIPARATORIA E SANZIONATORIA**

5


**DIRIGENZIALE**

**FUNZIONE SANZIONATORIA E DETERRENTE**

# Le differenze tra la responsabilità civile e penale

---

:



# ART. 2043 c.c. – ILLECITO AQUILIANO

---

*Qualunque **fatto** doloso o colposo, che cagiona ad altri un **danno ingiusto**, obbliga colui che ha commesso il **fatto** a risarcire il **danno***



ATIPICITA'

---

In base all'art. 2043 c.c., a configurare la responsabilità aquiliana concorrono i seguenti elementi costitutivi:

---

a) l'esistenza di un **fatto**;

---

b) imputabile dal punto di vista soggettivo, a titolo di **dolo o colpa**;

---

c) che sia produttivo di un **danno ingiusto**;

---

d) in base al **nesso di causalità**.

---



## ART. 2043 – DUE “DANNI”

---

**DANNO-EVENTO** (quello che l'art. 2043 c.c. qualifica ingiusto) = è la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato e meritevole di tutela risarcitoria

**DANNO-CONSEGUENZA** = è la perdita (patrimoniale e non patrimoniale) che il soggetto subisce in conseguenza dell'evento lesivo



# DUE CAUSALITA'

---

## Causalità MATERIALE (tra condotta e danno-evento)

→ per accertarla si parte dalla *teoria condizionalistica* (come in diritto penale) ma a differenza del diritto penale (dove si chiede la probabilità logica confinante con la certezza – *al di là di ogni ragionevole dubbio*) nel diritto civile la causalità materiale si ha per accertata con **la logica del più probabile che non** (basta il 50 + 1) che equivale a certezza

## Causalità GIURIDICA (tra danno-evento e danno-conseguenza)

→ serve a stabilire quali danni sono risarcibili. Ha il fondamento normativo nell'art. 1223 c.c. che prevede la risarcibilità dei soli danni che sono conseguenza **diretta ed immediata dell'illecito**


## SS UU, 11 gennaio 2008, n. 581

---

- ▶ **Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento naturalistico o giuridico) , ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.**
- ▶ E tuttavia un "fatto" è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e segg. ce, le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che legghi storicamente un evento o ad una condotta o a cose o a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con il soggetto chiamato a rispondere.
- ▶ **Il "danno" rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica**
- ▶ Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il **danno conseguenza del fatto lesivo** ( di cui è un elemento l'evento lesivo).
- ▶ Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.

## "scala discendente di valori"

---



1) sul gradino più alto si pone la **causalità penale**, dominata dal percorso di credibilità razionale inaugurato dalla *sentenza Franzese* (n. 30328/2002)

2) ad un livello inferiore, si pone la **causalità civile "ordinaria"**, attestata sul versante della probabilità relativa (o variabile) e, dunque, caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale; in definitiva, mentre la causalità penale richiede la certezza processuale che la condotta alternativa omessa avrebbe impedito l'evento "*al di là di ogni ragionevole dubbio*", la causalità civile obbedisce alla logica del "*più probabile che non*";

3) al terzo gradino vi è la **causalità da perdita di chance**, da intendersi non come mancato conseguimento di un risultato lo possibile, bensì, come sacrificio della concreta ed effettiva "possibilità di conseguirlo, quale bene a sé stante.

## Elemento soggettivo

---

L'atto  
compiuto  
da un  
soggetto:  
può  
essere →

VOLONTARIO (dolo = intenzione di danneggiare un altro soggetto)

---

ACCIDENTALE (colpa = negligenza, imperizia, imprudenza)

---

Danno compiuto da altri (dipendente, animale, cosa) – atto illecito si fa risalire al datore di lavoro, al proprietario dell'animale, al custode della cosa → **Responsabilità PER FATTO ALTRUI**. Il terzo è responsabile a causa del particolare rapporto giuridico che lo legava con il soggetto che materialmente ha compiuto l'atto illecito (rapporto di lavoro, di custodia sull'oggetto, di proprietà sull'animale...)

---

## **RELAZIONE CHE LEGA IL FATTO DANNOSO AL SUO AUTORE**

---

**Responsabilità per fatto altrui** (artt. 2047 c.c., 2048 c.c., 2049 c.c.)

---

Responsabilità collegata all'esercizio di una attività (art. 2050 c.c.)

---

Responsabilità derivante dal rapporto del soggetto con una cosa o con un animale (artt. 2051, 2052, 2053, 2054 c.c.)

**PRESUNZIONE DI COLPA**  
(artt. 2047, 2048, 2054, comma 1, c.c.)

**RESPONSABILITA' C.D. OGGETTIVA**  
(si prescinde dalla colpevolezza del comportamento dannoso)  
(artt. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 comma 4, c.c.)

# RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE

## Art. 2048 c.c.

*Il **padre e la madre, o il tutore** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*I **precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti **nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.***

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto***

Duplice presunzione di colpa – IN VIGILANDO e IN EDUCANDO →

**Prova liberatoria** ("non aver potuto impedire il fatto) si traduce nella **prova positiva** (pur se formulata in termini negativi) di aver adeguatamente vigilato ed educato il minore, in conformità alle condizioni sociali, all'età, al carattere e all'indole dello stesso.

► Parte della dottrina ritiene che si tratti di una **responsabilità per fatto altrui (indiretta)** essendo tali soggetti obbligati a risarcire un danno che non hanno direttamente causato – Natura oggettiva

► La **giurisprudenza prevalente** in senso contrario → **Responsabilità per fatto proprio (diretta)** = presupposto della stessa è non solo la commissione di un fatto illecito da parte del minore, ma anche una condotta, commissiva o omissiva, da parte dei genitori in violazione dei precetti di cui all'art. 147 c.c., o da parte degli insegnanti, in violazione dei doveri di vigilanza.

# La prova liberatoria ex art. 2048, co. 2, c.c.

La c.d. prova liberatoria (“**non aver potuto impedire il fatto**”) è stata interpretata dalla giurisprudenza in maniera molto restrittiva. Si è infatti precisato che:

*“In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cod.civ. , **non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze**”.* (Cassazione civile , sez. III , 27/11/2018 , n. 30602).

Rilevante è la sentenza Tribunale Roma sez. XII, 06/09/2017, n.1663 che ha riconosciuto la **responsabilità per inadempimento del Ministero e dei suoi dipendenti - nel caso di specie, dei dipendenti addetti al sostegno e all’assistenza di un alunno con disabilità - per la condotta di un alunno affetto da disabilità cerebrale** (che aveva causato danni fisici nei confronti di un suo compagno di classe), in quanto la p.a. non aveva dato prova di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, atti a garantire che la partecipazione alla vita scolastica dell’alunno potesse avvenire in sicurezza evitando l’evento verificatosi, ritenuto “**non imprevedibile**” stante la **patologia dell’alunno**: “*La domanda e la conseguente iscrizione alla frequentazione di una scuola statale fondano un vincolo giuridico tra allievo ed istituto che scaturisce dal cd. contatto sociale, il quale prevede, per il personale, l’obbligo primario di educare e insegnare e quello secondario di vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio sia per conto di terzi (nel caso di specie, l’attore, stante l’assenza del personale preposto, subiva un danno fisico dalla condotta di un alunno affetto da disabilità cerebrale; l’amministrazione veniva condannata al risarcimento in quanto non dava prova di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, atti a garantire che la partecipazione alla vita scolastica dell’alunno potesse avvenire in sicurezza evitando l’evento verificatosi, non imprevedibile stante la patologia dell’alunno)*”.



# Un esempio di applicazione dell'art. 2048 c.c.

---

Gli attori, in qualità di genitori di una alunna bocciata (e poi ammessa in seguito a istanza di autotutela presentata dal genitore che ha fatto presente una grave situazione di difficoltà familiare) **asseriscono l'assoluta responsabilità per violazione dell'art.2048 c.c., in materia di responsabilità dei precettori, dell'Istituto e del MI, in ordine ai danni materiali da essi patiti e subiti dalla minore (producono molti certificati medici, di psicologi e di psichiatri...l'alunna avrebbe provato più volte il suicidio....).** Nello specifico, gli attori affermano che l'asserita inadempienza dei docenti, ed anche della Dirigente Scolastica, sarebbe da rinvenirsi *“nella mancata adozione di condotte specifiche nonché nella mancata considerazione dello status psico-emotivo della minore, anche ai fini della valutazione scolastica e dell'accompagnamento della medesima in una fase così delicata della sua vita, personale e sociale”*. Per gli attori *«è indubbio che la minore necessitava di una vigilanza e di una sorveglianza più continua e più intensa rispetto a quella abitualmente richiesta, vista e considerata la peculiarità del contesto nonché, come detto, il suo grado d'età e di maturazione. Invero, la scuola convenuta ha dimostrato, proprio nel revirement valutativo adottato a seguito dell'istanza in autotutela presentata dal genitore, che l'aspetto emotivo dell'alunna avrebbe dovuto essere considerato in corso di anno scolastico, e ciò indipendentemente dalle ragioni, più o meno manifeste, per le quali la ragazza aveva manifestato disagi e difetti dell'apprendimento. Emerge, anzi, ed emergerà in corso di causa, l'assoluta consapevolezza degli stessi docenti circa lo status psico-emotivo della minore nel corso del secondo anno del liceo, ovviamente anche dovuto al mancato raggiungimento dei risultati minimi scolastici, a fronte di un impegno anche extrascolastico considerevole e di un continuo supporto, anche cooperativo e di informazione, da parte del nucleo familiare. Se poi non avessero ravvisato alcun comportamento deviato e/o potenzialmente auto-lesivo della salute della minore, emergerebbe ancora di più l'omessa vigilanza di cui sopra si è cennato. È di tutta evidenza che i professori non hanno adottato, neppure in via preventiva, alcuna misura disciplinare e quantomeno organizzativa idonea ad evitare il sorgere della situazione di pericolo che, invece, è sfociata in condotte sempre più “drammatiche” da parte della ragazza (Cfr. Cass. Civile, Sez. III, sentenza n. 23202/2015), violando così i citati doveri di protezione e vigilanza ovvero di attenzione e cura verso un soggetto minore affidategli»*.